Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **928** DEL **05/12/2017**

RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO NR. 299 DEL 23/10/2017 R.G. 310/2017 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV.ANTONIO ALUIGI IN ESECUZIONE DGC 187 DEL 14/11/2017

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Santato Silvia

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- La signora …. *Omissis* dipendente di ruolo dei Comune di Cattolica aveva promosso davanti al Tribunale di Rimini sezione lavoro ricorso ex art 414 c.p.c. per:
- accertare e dichiarare illegittimo il comportamento del Comune di Cattolica per il mancato riconoscimento del periodo di assenza dal servizio dal 28/01/2015 al 31/07/2016 ai sensi dell'art. 21 c.7 bis del CCNL 6/7/95 del personale dipendente delle amministrazioni del Comparto Regioni Autonomia locali e ss.mm.ii.;
- accertare e dichiarare che il periodo di assenza dal servizio di cui ha usufruito la ricorrente è da ricondursi alla previsione di cui all'art. 21 c. 7bis del CCNL 6/7/95 del personale dipendente delle amministrazioni del comparto Regioni ed Autonomie locali e ss.mm.ii;
- la condanna del Comune di Cattolica al pagamento dell'intera retribuzione per il suddetto periodo per l'ammontare di € 9.128,14 , quale differenze retributive oltre a quota TFR ed altri emolumenti di legge;
- la Condanna del Comune di Cattolica alla rettifica del periodo di assenza dal servizio di cui sopra, riconoscendo il più favorevole regime di cui all'art. 21 c. 7 bis CCNL 06,07,1995 e ss.mm.ii. ed escludendolo quindi dal computo dei giorni di assenza per malattia concorrenti a determinare il periodo di comporto previsto dall'art 21 del CCNL citato;
- con sentenza nr 299/2017 pubblicata in data 23/10/2017 il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro, ha accolto il ricorso e ha condannato l'Amministrazione comunale al pagamento delle spese processuali;

VISTA la comunicazione prot. 41222 del 25/10/2017 con la quale il Legale patrocinatore ha consigliato di interporre appello avverso la sentenza citata in quanto:

- il Giudice ha trascurato la sentenza della Corte di Cassazione n. 16148/2009 che gli era stata sottoposta ma che non considera in motivazione;

- il Giudice si è rifatto ad un precedente giurisprudenziale in primo grado del Tribunale di Parma, confermato dalla Corte di Appello di Bologna, relativo ad ipotesi completamente diversa di dipendente del Comparto Sanitario, regolato da un diverso Contratto di Lavoro;

RITENUTO, quindi, necessario procedere urgentemente alla nomina di un legale patrocinatore al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…"
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;
- che si ritiene necessario affidare il ricorso in appello al legale patrocinatore del procedimento di 1° grado, che ha già approfondito il tema contrattuale oggetto del ricorso stesso;

RILEVATO che, l'avvocato Antonio Aluigi, iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di depositato agli atti d'ufficio, per un importo di € 1.800,00 oltre a Cpa. ed Iva, e contributo unificato pari ad € 177,75 per un totale di € 2.461,59;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016 e che la Giunta comunale con propria delibera 187 del 14/11/2017 ha approvato il conferimento dell'incarico di cui trattasi;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale autorizzare il Sindaco a proporre il citato giudizio di Appello, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all' Avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini Via Finali 1;

DATO atto che è stato acquisito dall' ANAC per il il seguente codice Cig Z2C20EE815;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi che il Sindaco è legittimato a rappresentare nel citato giudizio di appello, il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;

2) di conferire, in esecuzioni della Dgc 187/2017, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato agli atti d'ufficio di importo complessivo di € 2.461,59 per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale, del procedimento giudiziario citato in premessa, all'avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini Via Finali n. 1 P.I. 01215570407, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

3) di imputare la spesa complessiva di € € 2.461,59 omnicomprensiva relativa all'incarico di patrocinio legale di cui trattasi sul capitolo 270002 del Bilancio di previsione corrente esercizio – Piano dei contiPiano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;

4) 4) di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm.,

5) di trasmettere una copia della presente al legale incaricato che la sottoscriverà per accettazione delle condizioni riportate;

5) di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *05/12/2017*

Firmato

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)